



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-260/11**

**The Queen, con l'intervento di David Edwards**

**e**

**Lilian Pallikaropoulos  
contro  
Environment Agency e altri**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom)

«Ambiente — Convenzione di Aarhus — Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 2003/35/CE — Articolo 10 bis — Direttiva 96/61/CE — Articolo 15 bis — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Nozione di procedimenti giurisdizionali “non eccessivamente onerosi”»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 aprile 2013

1. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttive 85/337 e 96/61 — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Requisito di un procedimento non eccessivamente oneroso — Nozione*

*(Direttive del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis, quinto comma, e 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 15 bis, quinto comma)*

2. *Diritto dell'Unione europea — Interpretazione — Disposizione che non contiene alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri — Interpretazione autonoma e uniforme*

3. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttive 85/337 e 96/61 — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Requisito di un procedimento non eccessivamente oneroso — Valutazione da parte del giudice nazionale — Criteri*

*(Direttive del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis, quinto comma, e 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 15 bis, quinto comma)*

1. Il requisito secondo cui il procedimento giurisdizionale non deve essere eccessivamente oneroso, previsto dall'articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e dall'articolo 15 bis, quinto comma, della direttiva 96/61, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificate dalla direttiva 2003/35, implica che alle persone ivi contemplate non venga impedito di proporre o di proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell'ambito di applicazione di tali articoli a causa dell'onere finanziario che potrebbe risulterne, tenuto conto dell'insieme delle spese sostenute dalla parte interessata.

Nel settore ambientale, tale requisito contribuisce al rispetto del diritto ad un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del principio di effettività secondo cui le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

(v. punti 33, 35 e dispositivo)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

3. Qualora un giudice nazionale sia chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente, in qualità di ricorrente, in una controversia in materia ambientale o, più in generale, qualora sia tenuto a prendere posizione, in una fase anteriore del procedimento, su un'eventuale limitazione dei costi che possono essere posti a carico della parte rimasta soccombente, egli deve assicurarsi del rispetto del requisito che il procedimento non sia eccessivamente oneroso, tenendo conto tanto dell'interesse della persona che desidera difendere i propri diritti quanto dell'interesse generale connesso alla tutela dell'ambiente.

Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione economica dell'interessato, ma deve altresì procedere ad un'analisi oggettiva dell'importo delle spese. Pertanto, le spese di un procedimento non devono superare le capacità finanziarie dell'interessato né apparire, ad ogni modo, oggettivamente irragionevoli. Peraltro, egli può tenere conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, dell'importanza della posta in gioco per il medesimo e per la tutela dell'ambiente, della complessità del diritto e della procedura applicabili, del carattere eventualmente temerario del ricorso nelle sue varie fasi nonché della sussistenza di un sistema nazionale di assistenza giurisdizionale o di un regime cautelare in materia di spese.

Per contro, la circostanza che l'interessato, in concreto, non sia stato dissuaso dall'esercitare la sua azione non è sufficiente, di per sé, per considerare che il procedimento non sia eccessivamente oneroso per il medesimo.

Infine, tale valutazione non può essere compiuta in base a criteri diversi a seconda che essa abbia luogo in esito ad un procedimento di primo grado, ad un appello o ad un'ulteriore impugnazione.

(v. punti 40, 48 e dispositivo)